

ALLEGATO 1)

# PIANO DI ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ANNI 2024-26



#### **PREMESSA**

La legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, ha istituito l'Azienda regionale della salute (ARES) per il supporto alla produzione di servizi sanitari e socio sanitari in favore delle Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, l'AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari.

In particolare, l'art. 3, comma 3, lett I) della succitata legge, prevede che l'ARES svolga in maniera centralizzata la gestione della committenza inerente l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie.

Tale funzione è stata prevista nell'atto aziendale ARES approvato con Delibera del Direttore Generale n. 19 del 18.01.2023, positivo al giudizio di conformità ai sensi della L.R. 11.9.2020, n. 24 con deliberazione RAS n. 3/34 del 27.01.2023.

La Giunta Regionale, con DGR 5/43 del 23/02/2024, ha determinato i tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda regionale della Salute (ARES) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate per il triennio 2024-2026 e approvato i relativi schemi tipo di contratto.

Con il medesimo provvedimento, la Regione ha assegnato all'ARES un tetto di spesa unico per l'Assistenza Termale pari a € 1.651.250 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tale valore risulta costituito dalla somma dell'importo del tetto di spesa dell'assistenza termale, pari a euro 1.164.269, incrementato, per ciascun anno, dell'importo pari a euro 486.981, quale quota residua del finanziamento integrativo regionale definito con la legge regionale n. 16/2019, art. 1, comma 7.

Ares Sardegna, in applicazione delle succitate disposizioni, ha preliminarmente provveduto ad approvare, con atto deliberativo del Direttore Generale n. 19 del 12/01/2024 il Piano Preventivo delle Attività per il triennio 2024/2026 nel quale vengono definiti:

- le dimensioni della produzione diretta di prestazioni, per i singoli livelli di assistenza;
- il fabbisogno delle prestazioni da acquisire dalle altre aziende sanitarie;
- il fabbisogno di prestazioni da acquistare da soggetti erogatori privati.

Per quanto riguarda specificamente il macrolivello di Assistenza Termale, la DGR 5/43 del 23/02/2024 ha disposto la determinazione del tetto di spesa per il triennio 2024/2026 tenendo conto del PPA ARES 2024-2026, e, con l'obiettivo di ricollocare l'offerta regionale a livelli prepandemici, ha confermato lo stesso budget assegnato con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/12 del 9.4.2021, pari a euro 1.651.250 per ciascun anno.



## Piano di Acquisto delle Prestazioni (PAP) di ASSISTENZA TERMALE 2024/2026

La Deliberazione G.R. N. 5/43 del 23/02/2024, determinando i nuovi tetti di spesa per il triennio 2024-2026, per ciascun macrolivello assistenziale, ha stabilito per l'Assistenza Termale un tetto pari a euro € 1.651.250 per ciascun anno del triennio.

### Tabella 1)

| 2024        | 2025        | 2026        |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.164.269 | € 1.164.269 | € 1.164.269 |

Il tetto di spesa risulta incrementato dal medesimo provvedimento dell'importo pari a euro 486.981, quale quota residua del finanziamento integrativo regionale definito con la legge regionale n. 16/2019, art. 1, comma 7.

## Tabella 2)

| ANNO | TETTO 2024/2026 | QUOTA RESIDUA F.R. | TETTO COMPLESSIVO |
|------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | € 1.164.269     | € 486.981          | € 1.651.250       |
| 2025 | € 1.164.269     | € 486.981          | € 1.651.250       |
| 2026 | € 1.164.269     | € 486.981          | € 1.651.250       |

#### **DISTRIBUZIONE DEL TETTO DI SPESA**

La DGR 5/43 del 23/02/2024 dispone che la distribuzione dei tetti di spesa avvenga nella misura del 90% sulla base dei criteri sotto indicati e del restante 10% sulla base di ulteriori criteri, anche finalizzati a favorire l'immissione nel mercato di nuovi erogatori e a contribuire all'abbattimento delle liste di attesa, preventivamente individuati dal Direttore Generale di ARES. Nell'ambito di tali criteri dovranno essere previsti, tra gli altri, specifici indicatori, variabili a seconda della diversa macro-area assistenziale.

I criteri previsti dalla succitata DGR per l'attribuzione del 90% del tetto di spesa ai singoli operatori sono i seguenti:

- 1) il fatturato storico al netto dei crediti inesigibili del biennio 2022-2023 in ragione dell'effettivo periodo di attività della struttura.
- **2) la capacità erogativa** della struttura, da valutare sull'ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale utile;
- **3)** la dislocazione delle strutture erogatrici nel territorio con la finalità di favorire, a seconda della diversa tipologia delle prestazioni da acquistare, la capillarizzazione o la concentrazione dell'offerta;
  - 4) la capacità di assicurare tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia.



Premesso quanto sopra, l'Ares ha proceduto alla distribuzione secondo il percorso sotto indicato:

- 1) Per le tre annualità, come da previsioni di cui alla DGR n. 5/43, sarà distribuita tra le strutture accreditate eroganti prestazioni di assistenza termale un importo pari a € 1.651.250;
- 2) è stato determinato il 90 % del tetto pari a € 1.486.125;
- 3) è stato determinato il 10% del tetto pari a € 165.125;

## Tabella 3)

| ANNO | TETTO 2024/2026 | 90%         | 10%       |
|------|-----------------|-------------|-----------|
| 2024 | € 1.651.250     | € 1.486.125 | € 165.125 |
| 2025 | € 1.651.250     | € 1.486.125 | € 165.125 |
| 2026 | € 1.651.250     | € 1.486.125 | € 165.125 |

#### **DISTRIBUZIONE DEL 90%**

Il 90% del budget da distribuire per le singole annualità è stato suddiviso tra i singoli operatori sulla base dei criteri previsti dalla DGR 5/43 del 23/02/2024, che si riepilogano testualmente di seguito:

- "1) il fatturato storico, al netto dei crediti inesigibili dell'ultimo biennio 2022-2023, in ragione dell'effettivo periodo di attività della struttura;
- 2) la capacità erogativa della struttura, da valutare sull'ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale utile;
- 3) la dislocazione delle strutture erogatrici nel territorio con la finalità di favorire, a seconda della diversa tipologia delle prestazioni da acquistare, la capillarizzazione o la concentrazione dell'offerta:
- 4) la capacità di assicurare tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia."

Per la distribuzione dei tetti di spesa nell'ambito del macrolivello dell'assistenza termale, il 90% del budget, pari a € 1.486.125, è stato distribuito considerando i criteri del fatturato storico e della capacità erogativa delle strutture in quanto:

- il criterio della dislocazione territoriale non è applicabile poiché mentre per gli altri macroaggregati, risultando una diffusione capillare delle strutture, l'ambito territoriale di azione delle strutture è regionale, le strutture termali contrattualizzate sono invece concentrate unicamente nelle ASSL di Sassari, Oristano e Sanluri.
- il criterio delle liste d'attesa non può essere utilizzato in quanto non esistono, allo stato attuale, sistemi oggettivi di rilevazione di tali dati.



## 2) METODO DI CALCOLO DEI CRITERI

- 1) fatturato storico: la DGR N. 5/43 del 23/02/2024 prevede di prendere in considerazione il fatturato storico, al netto dei crediti inesigibili, dell'ultimo biennio 2022-2023, in ragione dell'effettivo periodo di attività della struttura.
- 2) La capacità erogativa delle tre strutture termali attualmente operanti nel territorio regionale è stata calcolata sulla base dei provvedimenti di accreditamento;

Tabella 4)

| CRITERIO        | PESO | BUDGET PER CIASCUN CRITERIO |
|-----------------|------|-----------------------------|
| FATTURATO       | 80%  | € 1.188.900,00              |
| CAPACITA' EROG. | 20%  | € 297.225,00                |

#### **DISTRIBUZIONE DEL 10%**

Determinato il budget provvisorio, al fine di garantire comunque ad ogni Struttura il raggiungimento del tetto di spesa contrattato nel 2023, è stata distribuita la somma ulteriore di € 82.562,50, corrispondente a una quota percentuale del 10% (5%). Tale assegnazione è stata effettuata in maniera proporzionale al tetto provvisorio. Il restante 5% pari a € 82.562,50 è stato accantonato per far fronte ad altre eventuali future criticità (nuove contrattualizzazioni; eventuali contenziosi legali ecc.)

Resta inteso che il tetto di spesa definitivo di ciascuna struttura potrà subire variazioni in sede di stipula del contratto all'esito di eventuali successivi controlli che evidenziassero la presenza di errori materiali.